

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1206**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore BENVENUTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2006**

---

Modifiche all’articolo 30 del testo unico delle leggi in materia  
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre  
1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle  
banche popolari

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riparte da quel punto di equilibrio *bipartisan* che fu inizialmente raggiunto, in materia di limiti alle partecipazioni nelle banche popolari, nella scorsa legislatura in Commissione Finanze della Camera dei deputati nella seduta del 29 giugno 2005 (seduta nella quale venne adottato un testo unificato delle proposte di legge presentate in materia, come testo base della Commissione), quale sintesi di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Questo testo intende ora rappresentare un nuovo punto di partenza per il dibattito con le forze parlamentari e con il Governo sul futuro del rilevante segmento del sistema bancario nazionale costituito dalle banche popolari, anche sulla scia delle altrettanto importanti esperienze maturate dal credito popolare in altri Paesi europei.

Nel presentare questa iniziativa, si è ben consapevoli di due fattori:

1) nei diciotto mesi trascorsi dal testo unificato della XIV legislatura, tutto il si-

stema bancario e finanziario italiano ha vissuto momenti di forte evoluzione, di significativa aggregazione e di diffuso sbarco sui mercati azionari, e tale processo ha interessato – forse anche soprattutto – il segmento delle banche popolari;

2) è nozione ormai acclarata che il necessario intervento deve riguardare – oltre al profilo dei limiti al possesso azionario individuale – almeno anche quelli del mantenimento e della disciplina del voto capitario, dell’ampliamento della raccolta delle deleghe e della possibilità, in determinate circostanze, di assemblee separate.

Come si è premesso, si rimanda però alla sede politico-parlamentare, con l’apporto delle Autorità di vigilanza sul sistema creditizio e sul mercato finanziario, la risoluzione complessiva di tutta l’ampia problematica che, ogni giorno di più, investe il rilevante e dinamico segmento delle banche popolari.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Nessun soggetto può detenere azioni in misura eccedente l'uno per cento del capitale sociale»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. In deroga al comma 2, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, italiani o esteri, possono detenere fino al 10 per cento del capitale sociale. I patrimoni dei fondi comuni di investimento, delle Società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi pensione che sono gestiti da un medesimo gestore, italiano o estero, non possono essere complessivamente investiti in più del 10 per cento del capitale. Le banche e le compagnie di assicurazione, italiane o estere, e le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono detenere fino al 5 per cento del capitale. Sono fatti salvi i limiti più stringenti e le autorizzazioni previsti dalla disciplina propria dei predetti soggetti.

3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono detenere complessivamente una quota maggioritaria del capitale della banca.

3-ter. Ai fini del computo dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 3-bis, si tiene conto delle partecipazioni detenute nel capitale della banca sia direttamente, sia indirettamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 22.

3-quater. Lo statuto delle banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che la nomina di un sindaco in rappresentanza delle minoranze avvenga su designazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio e dei fondi pensione di cui al comma 3»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'ammissione a socio ha luogo, su domanda, con deliberazione del consiglio di amministrazione da comunicare all'interessato. La domanda di ammissione si intende accolta qualora la determinazione contraria del consiglio di amministrazione non sia comunicata al domicilio dell'aspirante socio entro sessanta giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta alla banca»;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6-bis. Le azioni delle banche popolari con azioni quotate nei mercati regolamentati sono liberamente trasferibili. È nulla ogni clausola contraria dello statuto.

6-ter. Le banche popolari con azioni quotate in mercati regolamentati possono procedere all'emissione di nuove azioni esclusivamente con modificazione dello statuto nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile».